REGOLAMENTO (CE) N. 465/1999 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1999

relativo alla vendita di 20 200 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento spagnolo ai fini della trasformazione in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il Portogallo ha specifiche difficoltà di approvvigionamento di cereali da foraggio a causa del cattivo raccolto di orzo realizzato nel 1998 a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli;

considerando che in Spagna esistono quantitativi disponibili di orzo all'intervento; che, a causa della distanza e degli elevati costi di trasporto, è difficile far pervenire l'orzo in questione in Portogallo;

considerando che, visti i quantitativi di cereali da foraggio disponibili in Spagna e la lontananza dei medesimi dalle zone di consumo o dai porti d'esportazione, esistono concrete difficoltà di smaltimento dei quantitativi in questione alle condizioni normali di rivendita delle scorte d'intervento previste dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 (4); che l'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo regolamento prevede espressamente la possibilità di derogare alle normali condizioni di rivendita delle scorte d'intervento in determinate circostanze: che tali circostanze si sono attualmente verificate; che è pertanto opportuno aprire una gara permanente per un quantitativo di 20 200 tonnellate di orzo situate nella regione di Salamanca e Zamora, con obbligo di immissione in consumo in Portogallo; che detta gara deve essere effettuata a condizioni di prezzo particolari;

considerando che, per quanto riguarda la prova della trasformazione in Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- L'organismo d'intervento portoghese, di seguito denominato «INGA», indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per la rivendita di 20 200 tonnellate d'orzo detenute nella regione di Salamanca e Zamora dall'organismo d'intervento spagnolo, di seguito denominato «FEGA», per consentirne lo smercio in Portogallo. I cereali in questione si trovano a Peñaranda de Bracamonte (15 850 tonnellate), Alba de Tormes (2 350 tonnellate) e Barcial del Barco (2 000 tonnellate).
- Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, alla presente gara si applicano le seguenti modalità particolari:
- per la prima gara, ciascun offerente non può presentare un'offerta superiore a 1 500 tonnellate;
- le offerte sono formulate con riferimento alla qualità reale della partita cui si riferiscono;
- gli offerenti si impegnano a trasformare in Portogallo i quantitativi d'orzo aggiudicati;
- la trasformazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 1999, salvo casi di forza maggiore;
- l'aggiudicatario costituisce una cauzione di 20 euro/ tonnellata presso l'organismo d'intervento portoghese per garantire l'osservanza delle condizioni previste al terzo e quarto trattino. Tale cauzione è costituita entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione;
- l'INGA comunica al FEGA le offerte accettate per le quali è stato effettuato un pagamento.
- In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, viene accettata l'offerta più elevata al di sopra del prezzo minimo di 110 euro/tonnellata.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

^{(&}lt;sup>4</sup>) GU L 5 del 9. 1. 1999, pag. 64.

⁽²⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17. (6) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.